
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 60/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole")

(Bollettino Ufficiale n. 51, parte prima, del 23.12.2010)

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, sesto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole").

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 12 novembre 2009;
Visto il parere della direzione generale della presidenza;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale nella seduta del 14 dicembre 2009 n. 1160;

Visto il parere della competente Commissione consiliare, espresso nella seduta del 11 gennaio 2010;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2010, n. 1028;

considerato quanto segue:

1. a distanza di alcuni anni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 si è reso opportuno, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari e del principio di tutela del consumatore, semplificare alcuni adempimenti dei concessionari del marchio "Agriqualità" e degli utilizzatori dello stesso. Si tratta pertanto di procedere a una semplificazione del contenuto del contrassegno;

2. l'articolo 18 del regolamento 47/2004 dispone le condizioni per l'apposizione del marchio sui prodotti agricoli e agroalimentari, comprese le produzioni zootecniche. Nello stesso articolo sono previsti anche regimi di deroga permanente e di deroga transitoria alla regola generale,

affinché possa essere apposto il marchio Agriqualità anche a prodotti che per motivi oggettivi non possono essere costituiti al 100 per cento da produzioni integrate. A cinque anni dall'emanazione del regolamento l'andamento del mercato non ha consentito l'incremento di produzione di cereali e di colture foraggere da agricoltura integrata destinate all'alimentazione animale. Inoltre non è stato trovato un alimento proteico in grado di sostituire la soia d'importazione in modo efficace ed economico. Pertanto si è reso opportuno trasformare l'attuale deroga temporanea che riguarda i mangimi in deroga permanente permettendo agli allevatori di aumentare la quantità di prodotti a marchio "Agriqualità".

3. l'esito della notifica effettuata alla Commissione Europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche è pervenuta con nota del Ministero competente in data 18 ottobre 2010 protocollo n. 265820/A.10.20;

4. la Commissione europea in sede di notifica ha chiesto l'aggiornamento all'interno del testo del riferimento al regolamento comunitario vigente;

si approva il seguente regolamento

Art. 1

Modifiche all' articolo 1 del d.p.g.r. 47/2004

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999, n. 25 "Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole") è sostituito dal seguente:

"3. I prodotti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 possono essere costituiti da o contenere ingredienti conformi al regolamento (CE) del Consiglio del 28 giugno 2007, n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) 2092/1991 purché sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 18."

Art. 2

Modifiche all' articolo 4 del d.p.g.r. 47/2004

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 47/2004 è sostituita dalla seguente:

"f) la scritta "CODICE N°" seguita dal numero del concessionario – font gill sans condensed."

Art. 3

Modifiche all' articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Salvo il rispetto di quanto previsto al capo II i concessionari possono apporre il marchio nell'etichettatura e nella pubblicità di un prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) unicamente se:

a) il processo produttivo è stato sottoposto al controllo;

b) almeno il 65 per cento degli ingredienti di origine agricola, riferito al peso del prodotto finito, è conforme ai disciplinari di produzione integrata di riferimento;

c) tutti gli altri ingredienti di origine agricola o non agricola non contengono o non sono derivati da OGM;

d) tutte le fasi del processo produttivo sono state attuate nel rispetto del disciplinare di riferimento;

e) è stata acquisita la dichiarazione di conformità dell'organismo di controllo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d)."

3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole "dal reg. (CEE) 2092/1991" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento (CE) 834/2007".

4. Al comma 4 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)".

5. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 47/2004 le parole "tutti gli ingredienti" sono

sostituite dalle seguenti: “*tutti gli altri ingredienti*” e le parole “*dal reg. (CEE) 2092/1991*” sono sostituite dalle seguenti “*regolamento (CE) 834/2007*”.